

I - NORME COMUNI

1. Definizioni e ambito di applicazione

In attuazione della *legge regionale n. 1 del 2000*, come modificata dalla *L.R. 22 giugno 2012, n. 6* (d'ora in poi: legge regionale o L.R.) le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia sono:

- Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali)
- Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)
- Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori)
- Servizi sperimentali

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono disciplinati dalla presente direttiva allo scopo di prevedere i requisiti indispensabili alla tutela dei bambini e per favorire il massimo raccordo con la rete dei servizi presenti sul territorio.